



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 183/97;  
Riapprovato con deliberazione Consiglio Comunale n° 12/98- Ordinanza CO.RE.CO. del  
03/02/98;  
modificato con deliberazione Commissario Prefettizio n° 16/01 – Art. 14;  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 110/07 - Artt. 6 - 9 - 10 -11 -12 -13 -20  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 76/09 - Art. 9  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 33/10 - Art. 9, punto 5)  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 66/11 - Art. 14 bis  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 41/12 - Artt. 5 – 9 – 11- 13 -14- 14  
bis – 19 –21  
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° \_\_\_/12 - Artt. 11 – 13 – 14 – 14 bis

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**TITOLO I**

**APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

**Art. 1**

**Applicazione della tassa**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.
3. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/93.

**Art. 2**

**Rifiuti solidi urbani**

1. Costituiscono rifiuti solidi urbani quelli classificati ai sensi del D.Lgs 5/2/1997 n° 22 e successive modificazioni.

**Art. 3**

**Zone di effettuazione del servizio di applicazione della tassa**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale.
2. Il perimetro del servizio, la sua estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa corrispondente per classificazione di appartenenza dei locali ed aree.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa; qualora però il periodo di mancato svolgimento della raccolta si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diretto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, così previsto dal D.Lgs. 22/97.

**Art. 4****Presupposto dell'applicazione della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per superficie caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalle tasse i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

**Art. 5****Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo e singoli occupati o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

**Art. 6****Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha iniziato l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in porzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'Amministrazione come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente all'ufficio Tributi del Comune, mediante apposita denuncia, anche in termini generici, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione dei locali ed aree tassabili.
5. La denuncia di cessazione della conduzione dei locali e delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio ed eventualmente al rimborso della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
6. In caso di mancata presentazione della domanda nel corso dell'anno solare di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia dei locali od in sede di recupero d'ufficio. Le denunce di trasferimento nell'ambito del Comune, trattandosi di semplici variazioni, hanno invece effetto dal primo gennaio successivo e non danno diritto ad alcuno sgravio della tassa in corso di esazione. Eventuali sgravi conseguenti alla variazione delle condizioni di tassabilità potranno avere luogo solo per duplicazioni.

## **Art. 7**

### **Locali tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale cucine, etc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, etc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre e terra;
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe e laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati od elencati separatamente;
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (comprese quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi o locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico individuabili per il perimetro esterno delle cabine poggiate al suolo;
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per le soste da pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo

svolgimento dello spettacolo o delle attività;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, bibliografiche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura non esclusiva: culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione; danno luogo a rifiuti speciali di cui al numero 2 del 4° comma del D.P.R. n. 915/1982 e successive modificazioni), delle Caserme, stazioni, etc.;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini, etc.) e alla lavorazione di attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani

## **Art. 8**

### **Aree tassabili**

#### 1. Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte e parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire dei servizi;
- aree scoperte d'uso privato che non fruiscono del servizio raccolta dei rifiuti che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassazione;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante o degli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine etc.) e l'area scoperta adibita a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi umani.

2. Non sono tassabili quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera funzione di controllo (quali airole, spazi verdi, fontane ornamentali, etc.).

## **Art. 9 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
  - 1) i locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
  - 2) i locali ed aree utilizzabili per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali ed aree utilizzabili per l'esercizio ad uso abitativo o ad usi diversi da quello in senso stretto;
  - 3) le superfici eccedenti i 100 mq. delle abitazioni utilizzate da nuclei familiari composti da una sola persona con età superiore a 65;
  - 4) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando le stesse dichiarino di possedere un reddito annuo netto complessivo inferiore a € 8.100,00 riferito all'anno precedente e di non essere proprietarie di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori della abitazione in oggetto o titolari di altri diritti reali (usufrutto ecc.). Il valore reddituale indicato è adeguato annualmente dal dirigente del settore tributi secondo l'importo dell'inflazione programmata annuale;
  - 5) le abitazioni occupate da persone sole o da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, e come tali assistiti dai Servizi Sociali Comunali, su proposta del Servizio Sociale Professionale;
  - 6) i locali condotti dagli istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad  $\frac{1}{4}$  della spesa annua stessa. Sono da intendersi ricomprese fra i soggetti che beneficiano dell'agevolazione anche le ONLUS;
  - 7) i locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
  - 8) le abitazioni degli Ambasciatori e degli Agenti diplomatici delle Nazioni Estere;
  - 9) per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo il contribuente deve presentare, entro il mese di giugno di ciascun anno, apposita istanza corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
  - 10) La tassa è ridotta del 50% per le associazioni e società che svolgono prevalentemente attività di volontariato e assistenza, nonché per le associazioni culturali e associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono prevalentemente attività in favore di minori, disabili, o anziani (maggiori di 65 anni). Il Consiglio Comunale, annualmente, può incrementare il valore della riduzione sino al 100%.
2. Le esenzioni di cui sopra sono iscritte annualmente in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura viene assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 10 Locali ed aree non tassabili**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali od aree:
  - 1) I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - 2) Le superfici utilizzate per attività agonistiche sportive, omologate da Federazioni

Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportive, riconosciuti dal CONI, per le parti riservate ai soli praticanti;

- 3) Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola i rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

### **Art. 11**

#### **Norme per la determinazione della superficie**

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
2. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
3. In applicazione dell'art. 62, 3° comma del D.Lgs. 507, per i locali adibiti a officine meccaniche, riparazione auto-moto-cicli, macchine agricole, elettrauto, tipografie artigiane, concerie, tintorie-pelli, galvanotecnica, officine di carpenteria metallica, autocarrozzeria, la tassa si applica nella misura del 30% della superficie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per i locali adibiti all'attività produttiva di macellazione e lavorazione delle carni la tassa si applica nella misura dell'80% della superficie totale. Sono da intendersi ricomprese fra le attività di lavorazione delle carni anche le attività di lavorazione di prodotti ittici.
5. Per i laboratori di analisi, studi dentistici e simili, la tassa si applica nella misura del 65% della superficie.
6. Per le superfici di cui all'art. 10, 1° comma punto 2), utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività agonistico-sportiva, la tassa viene calcolata sulle superfici eccedenti i 50 mq.
7. Ai fini della concessione della riduzione di cui al presente articolo i contribuenti che esercitano le attività di cui ai commi 3, 4 e 5 dovranno trasmettere sia la planimetria dei locali aziendali che apposita istanza, da presentarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti con spese a proprio carico.

## **TITOLO II**

### **TARIFFE**

#### **Art. 12**

#### **Deliberazione di tariffe**

1. La Giunta Comunale delibera entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree

compresi nelle singole categorie o sottocategorie.

2. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 1 comma 169 L. 296/06).

3. La tariffa verrà determinata in modo tale da non superare il pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio. Dal costo suddetto dovranno essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiale ed energie.

4. La delibera che approva la tariffa dovrà motivare la stessa in relazione al costo del servizio.

### **Art.13**

#### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico componente;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione o in uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per il locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lett. B risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la sede abitativa delle costruzioni rurali;
- f) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnici organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30%;
- g) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30%;
- h) nei riguardi degli esercizi commerciali ed artigianali, ubicati in zone precluse al traffico veicolare e pedonale a causa dell'esecuzione di lavori per la realizzazione di OO.PP., che si protraggono per oltre sei mesi, è applicabile una riduzione tariffaria per l'anno di competenza, sino al massimo del 70%, disposta attraverso l'adozione di apposita delibera di Giunta Comunale;

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il venti gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla situazione tariffaria, con

l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **Art. 14**

### **Determinazione delle categorie**

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.

2. Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:

CLASSE 0	Abitazioni, box privati;
CLASSE 1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
CLASSE 2	Cinematografi e teatri;
CLASSE 3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
CLASSE 4a	Distributori carburanti, impianti sportivi;
CLASSE 4b	Campeggi;
CLASSE 5 a	Stabilimenti balneari con cabine;
CLASSE 5 b	Stabilimenti balneari senza cabine;
CLASSE 6	Esposizioni, autosaloni;
CLASSE 7	Alberghi con ristorante;
CLASSE 8	Alberghi senza ristorante;
CLASSE 9	Case di cura e riposo;
CLASSE 10	Ospedali;
CLASSE 11	Uffici, agenzie, studi professionali;
CLASSE 12	Banche e istituti di credito;
CLASSE 13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;
CLASSE 14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
CLASSE 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato;
CLASSE 16	Banchi di mercato e beni durevoli;
CLASSE 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
CLASSE 18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
CLASSE 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
CLASSE 20	Attività industriali con capannoni di produzione;
CLASSE 21	Attività artigianali di produzione beni specifici;
CLASSE 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
CLASSE 23	Mense, birrerie, amburgherie;
CLASSE 24	Bar, caffè, pasticceria;
CLASSE 25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
CLASSE 26	Plurilicenze alimentari e/o miste;
CLASSE 27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
CLASSE 28	Ipermercati di generi misti;
CLASSE 29	Banchi di mercato generi alimentari;
CLASSE 30	Discoteche, night club;

3. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

4. Il tributo viene liquidato con l'unica tariffa applicata alla superficie tassabile considerata in relazione alla classe di appartenenza dell'intero complesso, ivi compresa quella degli eventuali

archivi; depositi, esposizione o locali complementari, sussidiari e dipendenze, anche se separati dalla locale sede principale, ad eccezione dei locali ed aree destinati ad una diversa attività per i quali sarà applicata la tariffa prevista per le classi suindicate. Nel caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno o più locali siano destinati all'esercizio di una attività artigianale o professionale, la tassa, limitatamente a detti locali è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.

#### **Art. 14 bis**

#### **Criteri di commisurazione della tariffa**

1. La tariffa per ciascuna categoria di utenza è determinata in applicazione dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. I costi di esercizio del servizio, comprensivi dell'intero costo dello spazzamento, da coprire attraverso la tassa entro i limiti di cui all'art. 61, comma 1, D.Lgs. 507/93, vengono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, DPR 158/99.
3. L'attribuzione dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, è effettuata in base alle indicazioni della Circolare Ministero dell'Ambiente 7 ottobre 1999.
4. La percentuale di ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è determinata ponderando i seguenti criteri di riferimento, ed entro l'intervallo compreso fra i corrispondenti limiti:
  - assicurare la correlazione con la produttività di rifiuti e riconoscere l'agevolazione per l'utenza domestica, ai sensi dell'art. 4 comma 2, DPR 158/99, prevedendo, come limite, la percentuale corrispondente a quella determinata per l'attribuzione dei costi variabili;
  - assicurare il principio di gradualità, nella redistribuzione del carico tributario determinata dall'applicazione del DPR 158/99, prevedendo, come limite opposto, la percentuale che determinerebbe una ripartizione del gettito complessivo tra utenze domestiche e non domestiche equivalente a quella dell'anno precedente;
5. Ai fini del calcolo della tariffa sono stabiliti i seguenti coefficienti, definiti entro i limiti minimo e massimo previsti dal DPR 158/99.

I coefficienti potenziali di produzione  $K_c$  si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza non domestica ai fini delle ripartizioni dei costi fissi.

I coefficienti  $K_d$  esprimono la produzione potenziale in Kg/mq per ciascuna categoria di utenze non domestiche e sono utilizzati per l'attribuzione dei costi variabili.

<i>Classe non domestica</i>	<i>Scelta nell'intervallo minimo-massimo</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>
<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	<i>massimo</i>	<i>0,63</i>	<i>5,50</i>
<i>Cinematografi e teatri</i>	<i>massimo</i>	<i>0,47</i>	<i>4,12</i>
<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	<i>minimo</i>	<i>0,36</i>	<i>3,20</i>
<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>	<i>massimo</i>	<i>0,74</i>	<i>6,55</i>
<i>Campeggi</i>	<i>minimo</i>	<i>0,63</i>	<i>5,53</i>
<i>Stabilimenti balneari con cabine</i>	<i>massimo</i>	<i>0,59</i>	<i>5,20</i>
<i>Stabilimenti balneari senza cabine</i>	<i>minimo</i>	<i>0,35</i>	<i>3,10</i>
<i>Esposizioni, autosaloni</i>	<i>massimo</i>	<i>0,57</i>	<i>5,04</i>
<i>Alberghi con ristorante</i>	<i>minimo</i>	<i>1,01</i>	<i>8,92</i>
<i>Alberghi senza ristorante</i>	<i>minimo</i>	<i>0,85</i>	<i>7,50</i>
<i>Case di cura e riposo, caserme</i>	<i>massimo</i>	<i>1,09</i>	<i>9,62</i>
<i>Ospedali</i>	<i>massimo</i>	<i>1,43</i>	<i>12,60</i>
<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>	<i>massimo</i>	<i>1,17</i>	<i>10,30</i>
<i>Banche e istituti di credito</i>	<i>massimo</i>	<i>0,79</i>	<i>6,93</i>
<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	<i>massimo</i>	<i>1,13</i>	<i>9,90</i>
<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	<i>massimo</i>	<i>1,50</i>	<i>13,22</i>
<i>Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso</i>	<i>massimo</i>	<i>0,91</i>	<i>8,00</i>
<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	<i>massimo</i>	<i>1,67</i>	<i>14,69</i>
<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	<i>minimo</i>	<i>1,19</i>	<i>10,45</i>
<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	<i>minimo</i>	<i>0,77</i>	<i>6,80</i>
<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	<i>minimo</i>	<i>0,91</i>	<i>8,02</i>
<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	<i>massimo</i>	<i>0,94</i>	<i>8,25</i>

<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	<i>massimo</i>	<i>0,92</i>	<i>8,11</i>
<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	<i>tra minimo e medio</i>	<i>5,12</i>	<i>45,07</i>
<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	<i>tra minimo e minimo/medio</i>	<i>3,02</i>	<i>26,56</i>
<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	<i>tra minimo e medio</i>	<i>3,76</i>	<i>33,07</i>
<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	<i>massimo</i>	<i>2,44</i>	<i>21,50</i>
<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	<i>massimo</i>	<i>2,45</i>	<i>21,55</i>
<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	<i>tra minimo e minimo/medio</i>	<i>5,27</i>	<i>46,43</i>
<i>Ipermercati di generi misti</i>	<i>massimo</i>	<i>2,73</i>	<i>23,98</i>
<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>	<i>tra minimo e minimo/medio</i>	<i>3,96</i>	<i>34,88</i>
<i>Discoteche, night club</i>	<i>massimo</i>	<i>1,91</i>	<i>16,80</i>

### **Art. 15 Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico aree gravate da servitù di pubblico passaggio per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente, si applica la tassa di smaltimento in base alla tariffa giornaliera.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorate del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con la modalità prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
4. La tariffa giornaliera non si applica per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalle Leggi o dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**TITOLO III****DECORRENZE, DENUNCE, CESSAZIONI, ABBUONI****Art. 16****Decorrenze**

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione dei locali o aree.

**Art. 17****Modalità di presentazione di denuncia**

1. La denuncia scritta è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La variazione anagrafica (variazione di domicilio etc.) non potrà essere intesa come denuncia.

**Art. 18****Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, copia della planimetria dei locali o altro documento attestante la superficie, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione.
4. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.

**Art. 19****Accertamento e controllo**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio Comunale emette avviso di accertamento, nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296 del 27.12.2006.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è

facoltà del Comune procedere ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 20**

##### **Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo come disposto dall'art. 1 comma 166 della L. n° 296/06 .
3. Su istanza del contribuente iscritto, può essere concessa una maggiore rateizzazione sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento tributario sulla dilazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo.
4. Sulle somme in cui il pagamento è stato rateizzato gli interessi si applicano nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali, da computarsi giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31/07 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 165 e 171 della L. n° 296/06.

#### **Art. 21**

##### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.04.2007, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 22**

##### **Sanzioni**

1. Nei casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva denuncia dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione e trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs 507/93.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 23**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dall'entrata in vigore dello stesso.

**Art. 24**  
**Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 25**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche.

## INDICE

### TITOLO I

#### APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Applicazione della tassa
- Art. 2 Rifiuti solidi urbani
- Art. 3 Zone di effettuazione del servizio di applicazione della tassa
- Art. 4 Presupposto dell'applicazione della tassa ed esclusioni
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 7 Locali tassabili
- Art. 8 Aree tassabili
- Art. 9 Esenzioni
- Art. 10 Locali ed aree non tassabili
- Art. 11 Norme per la determinazione della superficie

### TITOLO II

#### TARIFFE

- Art. 12 Deliberazione di tariffe
- Art. 13 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 Determinazione delle categorie
- Art. 14 bis Criteri di commisurazione della tariffa
- Art. 15 Tassa giornaliera

### TITOLO III

#### DECORRENZE, DENUNCE, CESSAZIONI, ABBUONI

- Art. 16 Decorrenze
- Art. 17 Modalità di presentazione di denuncia
- Art. 18 Denunce
- Art. 19 Accertamento e controllo
- Art. 20 Riscossione
- Art. 21 Rimborsi
- Art. 22 Sanzioni

### TITOLO IV

- Art. 23 Disposizioni transitorie
- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Norme di rinvio